

Determinazione 11 aprile 2024

APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE DI MODIFICA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 5, COMMA 3, DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA 14 LUGLIO 2023, N. 244, DEL "REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL MERCATO ORGANIZZATO E DELLA PIATTAFORMA DI REGISTRAZIONE DEGLI SCAMBI BILATERALI DELLE GARANZIE DI ORIGINE" E APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DEI CORRISPETTIVI PER L'ANNO 2024 PER GLI OPERATORI DELLA BACHECA INFORMATICA PER PROMUOVERE L'INCONTRO TRA LE PARTI POTENZIALMENTE INTERESSATE ALLA STIPULA DI CONTRATTI A LUNGO TERMINE DELLE GARANZIE DI ORIGINE

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE MERCATI ENERGIA
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

VISTI:

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 (di seguito: direttiva 2009/28/CE);
- la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2018;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito con modifiche dalla legge 27 aprile 2022, n. 34;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (di seguito: decreto legislativo 199/21);
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito: PNRR);
- il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 14 luglio 2023, n. 244 (di seguito: decreto ministeriale 14 luglio 2023);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 28 luglio 2011, ARG/elt 104/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 104/11);
- la deliberazione dell'Autorità 22 marzo 2022, 122/2022/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 31 maggio 2022, 235/2022/R/com (di seguito: deliberazione 235/2022/R/com), e il relativo Allegato A;

- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2022, 275/2022/E/eel, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2023, 496/2023/R/com (di seguito: deliberazione 496/2023/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 21 novembre 2023, 529/2023/R/com (di seguito: deliberazione 529/2023/R/com);
- il “Regolamento di funzionamento del mercato organizzato e della piattaforma di registrazione degli scambi bilaterali delle garanzie di origine” (di seguito anche: Regolamento GO) del Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (di seguito anche: GME) attualmente vigente;
- la lettera del 28 marzo 2024, prot. Autorità 23999 del 2 aprile 2024, trasmessa dal GME all’Autorità. Tale lettera, identificata con il prot. GME 2609 del 28 marzo 2024, è relativa alle proposte, ai sensi del punto 5., lettera b), della deliberazione 496/2023/R/com e ai sensi dell’articolo 3, comma 3.5, del Regolamento GO, di modifica del Regolamento GO (di seguito: lettera del 28 marzo 2024 di modifica del Regolamento GO);
- la lettera del 28 marzo 2024, prot. Autorità 23997 del 2 aprile 2024, trasmessa dal GME all’Autorità. Tale lettera, identificata con il prot. GME 2610 del 28 marzo 2024, è relativa alla proposta, ai sensi dell’articolo 7, comma 7.4, del Regolamento GO, dei corrispettivi per l’anno 2024 per l’accesso e l’utilizzo della bacheca informatica per promuovere l’incontro tra le parti potenzialmente interessate alla stipula di contratti a lungo termine delle garanzie di origine (di seguito: lettera del 28 marzo 2024 per i corrispettivi Bacheca GO per l’anno 2024).

CONSIDERATO CHE:

- l’Autorità, al fine di promuovere la trasparenza dei contratti di vendita ai clienti finali di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili (di seguito: contratti di vendita di energia rinnovabile), con la deliberazione ARG/elt 104/11 e per quanto rileva ai fini della presente determinazione ha:
 - definito strumenti funzionali a garantire che la medesima energia elettrica non sia inclusa in più offerte di vendita, prevedendo l’utilizzo delle garanzie di origine (di seguito anche: GO) previste dall’articolo 15 della direttiva 2009/28/CE;
 - disciplinato le condizioni necessarie per i contratti di vendita di energia rinnovabile, prevedendo, in particolare, che le GO possano essere negoziate nella sede per la contrattazione delle GO predisposta dal GME, ovvero possano essere oggetto di libera negoziazione o di assegnazione tramite le procedure concorrenziali organizzate dal GSE. In questi ultimi due casi, i titolari dei contratti bilaterali nonché gli assegnatari hanno l’obbligo di registrazione delle quantità e dei prezzi di negoziazione presso il GME;
 - definito le disposizioni in capo al GME in relazione, in particolare, a:

- i. la predisposizione della sede per la contrattazione delle GO e il relativo regolamento di funzionamento, comprensivo dei criteri per la determinazione dei corrispettivi per l'accesso;
- ii. la pubblicazione e l'aggiornamento, nel proprio sito internet, degli esiti delle contrattazioni delle GO in termini di quantità e di prezzi, al fine di garantire evidenza pubblica e la diffusione delle informazioni necessarie agli operatori.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 46 del decreto legislativo 199/21 riporta disposizioni in merito alle GO e al relativo utilizzo, al fine di dimostrare ai clienti finali la quantità di energia da fonti rinnovabili nel mix energetico di un fornitore di energia nonché al fine di dimostrare ai consumatori la quantità di energia fornita nell'ambito dei contratti di energia prodotta da fonti rinnovabili;
- in particolare, l'articolo 46, comma 9, del decreto legislativo 199/21 prevede che, *“In conformità alle previsioni di cui ai precedenti commi, secondo modalità definite con decreto del Ministro della transizione ecologica, su proposta dell'ARERA, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono:*
 - a) *definite le modalità di attuazione del presente articolo e aggiornate le modalità di rilascio, riconoscimento e annullamento della garanzia di origine da fonti rinnovabili nonché le loro modalità di utilizzo da parte dei fornitori di energia nell'ambito dell'energia fornita ai consumatori in base a contratti conclusi con riferimento al consumo di energia prodotta da fonti rinnovabili;*
 - b) *definite modalità per l'utilizzo dei proventi derivanti dalla vendita, da parte del GSE, delle garanzie di origine nella propria disponibilità, anche prevedendo un versamento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai fini di una riduzione delle componenti tariffarie che alimentano i rispettivi meccanismi di incentivazione;*
 - c) *definite le modalità con le quali è verificata la precisione, affidabilità o autenticità delle garanzie di origine rilasciate da altri Stati Membri, prevedendo che, in caso di rifiuto nel riconoscimento, tale rifiuto sia tempestivamente notificato alla Commissione europea.”;*
- l'Autorità, con la deliberazione 235/2022/R/com, ha trasmesso la propria proposta al Ministro della Transizione Ecologica (ora Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) in relazione all'attuazione dell'articolo 46 del decreto legislativo 199/21 in materia di GO;
- il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con il decreto ministeriale 14 luglio 2023 e in attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 46 del decreto legislativo 199/21 in materia di GO, ha definito:
 - le modalità di emissione, trasferimento, riconoscimento e annullamento delle GO per la produzione di energia da fonti rinnovabili, riferite ai seguenti vettori energetici:
 - i. energia elettrica;

- ii. gas, incluso il biometano;
- iii. idrogeno, anche in attuazione della riforma 3.1 “Semplificazione amministrativa e riduzione degli ostacoli normativi alla diffusione dell’idrogeno” della missione 2, Componente 2, del PNRR;
- iv. energia termica e/o frigorifera;
- le modalità di utilizzo delle GO da parte dei fornitori di energia nell’ambito di contratti conclusi con riferimento all’energia prodotta da fonti rinnovabili;
- le modalità con le quali è verificata la precisione, l’affidabilità e l’autenticità delle GO emesse da altri Stati Membri.
- le modalità per l’utilizzo dei proventi derivanti dalla vendita, da parte del GSE, delle GO nella propria disponibilità;
- i criteri e le modalità per la fornitura ai clienti finali delle informazioni in relazione alla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica fornita, nonché in relazione all’impatto ambientale della produzione;
- il decreto ministeriale 14 luglio 2023, per quanto rileva ai fini della presente determinazione prevede, in particolare;
 - all’articolo 5, comma 3, che *“Con l’obiettivo di favorire ulteriormente gli scambi delle garanzie di origine, il GME realizza, nell’ambito dei sistemi di negoziazione delle garanzie di origine attualmente organizzati e gestiti, una bacheca informatica, con lo scopo di promuovere l’incontro tra le parti potenzialmente interessate alla stipula di contratti a lungo termine delle GO. Il GME disciplina le regole di funzionamento della bacheca informatica nell’ambito del regolamento di funzionamento della Piattaforma GO, approvato dall’ARERA.”*;
 - all’articolo 20, comma 4, che *“Il GME adegua le sedi per la contrattazione e la registrazione delle GO sulla Piattaforma P-GO, nonché quelle oggetto delle procedure concorrenziali del GSE, oltre ai relativi regolamenti di funzionamento, comprensivi dei criteri per la determinazione dei corrispettivi per l’accesso, al fine di consentire la commercializzazione e la registrazione delle GO emesse ai sensi del presente decreto e per essere conformi a quanto previsto dal paragrafo 5 dell’Allegato I al decreto legislativo n. 210 del 2021.”*;
- l’Autorità, con la deliberazione 496/2023/R/com e per quanto rileva ai fini della presente determinazione, ha attuato il decreto ministeriale 14 luglio 2023 tramite specifici aggiornamenti dei propri provvedimenti;
- il punto 5. della deliberazione 496/2023/R/com, per quanto rileva ai fini della presente determinazione e nel caso in cui si rendano necessarie ulteriori modifiche o integrazioni al Regolamento GO predisposto dal GME, ha previsto:
 - alla lettera a), che il GME proceda autonomamente alla pubblicazione del Regolamento GO aggiornato, previa informativa all’Autorità, qualora le modifiche e/o integrazioni apportate derivino da disposizioni normative e/o regolatorie vincolanti. Tali modifiche e/o integrazioni entrano in vigore secondo le tempistiche di cui alle medesime disposizioni normative e/o regolatorie vincolanti;

- alla lettera b), che il GME, nel caso di modifiche e/o integrazioni al Regolamento GO diverse da quelle di cui al precedente alinea, ivi incluse le modifiche di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto ministeriale 14 luglio 2023 relative alla definizione delle regole di funzionamento della bacheca informatica per promuovere l'incontro tra le parti potenzialmente interessate alla stipula di contratti a lungo termine delle GO (di seguito: Bacheca GO), trasmetta all'Autorità le proposte di modifica alla documentazione di propria competenza, ai fini della verifica e/o relativa approvazione;
- alla lettera c), che la verifica e/o la relativa approvazione di cui al precedente alinea sia demandata al Direttore della Direzione Mercati Energia e al Direttore della Direzione Investimenti e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità, ciascuno per le disposizioni di propria competenza.

CONSIDERATO CHE:

- il GME, con la lettera del 28 marzo 2024 di modifica del Regolamento GO, ha trasmesso all'Autorità, ai sensi del punto 5., lettera b), della deliberazione 496/2023/R/com e ai sensi dell'articolo 3, comma 3.5, del Regolamento GO:
 - le proposte di modifica al Regolamento GO al fine di dare attuazione alle disposizioni normative previste dall'articolo 5, comma 3, del decreto ministeriale 14 luglio 2023 in materia di Bacheca GO; le proposte di modifica sono comprensive anche delle osservazioni pervenute dai soggetti interessati nell'ambito del procedimento di consultazione svolto dal GME e accolte dal medesimo GME;
 - il documento di sintesi delle osservazioni pervenute in esito al procedimento di consultazione dei soggetti interessati svolto dal medesimo GME, comprensivo delle valutazioni del medesimo GME in merito all'accoglimento o meno delle osservazioni formulate dai soggetti interessati;
 - informazioni utili ai fini della definizione della decorrenza dell'efficacia delle modifiche del Regolamento GO in materia di Bacheca GO;
- il GME, con la lettera del 28 marzo 2024 per i corrispettivi Bacheca GO per l'anno 2024, ha trasmesso all'Autorità, ai sensi dell'articolo 7, comma 7.4, del Regolamento GO, la proposta dei corrispettivi per l'anno 2024 per l'accesso e l'utilizzo della Bacheca GO;
- con riferimento alle proposte di modifica del Regolamento GO al fine di dare attuazione alle disposizioni normative previste dall'articolo 5, comma 3, del decreto ministeriale 14 luglio 2023 in materia di Bacheca GO, il GME ha:
 - evidenziato che le modifiche al Regolamento GO, predisposte anche recependo la maggior parte delle osservazioni avanzate dai soggetti interessati nell'ambito della consultazione pubblica svolta dal medesimo GME, sono tutte finalizzate all'introduzione delle disposizioni disciplinanti il funzionamento della Bacheca GO;
 - evidenziato, in particolare:
 - i. che gli operatori abilitati a operare nella Bacheca GO potranno:

- a) pubblicare, in forma anonima, annunci sia di vendita che di acquisto;
 - b) visualizzare tutti gli annunci presenti, in forma anonima, nella Bachecca GO (sia i propri annunci che gli annunci pubblicati da altri operatori);
 - c) selezionare/manifestare interesse unicamente per gli annunci pubblicati da altri operatori con i quali sussista una “relazione di gradimento” relativa alle controparti gradite ai fini dell’operatività nella Bachecca GO;
- ii. che il GME non è controparte degli operatori nella Bachecca GO;
 - iii. che gli annunci di vendita e di acquisto nella Bachecca GO devono essere presentati dagli operatori secondo le modalità e i termini definiti nelle Disposizioni Tecniche di Funzionamento (DTF) predisposte dal GME (le DTF definiscono le norme attuative e procedurali del Regolamento GO) e devono contenere almeno alcune informazioni minime descritte nel Regolamento GO;
 - iv. che i contratti di lungo termine delle GO oggetto degli annunci ed effettivamente stipulati devono essere registrati dalle relative controparti nell’ambito della PB-GO, qualora le medesime controparti siano in possesso di un conto presso il Registro GO gestito dal GSE e che il trasferimento, dal venditore in favore dell’acquirente, delle GO oggetto di tali contratti si consegua in esito al buon fine delle registrazioni effettuate sulla PB-GO;
 - v. che il trasferimento, dal venditore in favore dell’acquirente, delle GO oggetto di tali contratti effettivamente stipulati per i quali una o entrambe le controparti non siano in possesso di un conto presso il Registro GO gestito dal GSE ma dispongano di un conto proprietà presso un altro dei Registri europei *European Energy Certificate System* (EECS), debba essere effettuato direttamente presso i registri nazionali, per l’Italia il Registro GO gestito dal GSE, connessi tra loro attraverso l’*inter-communication Hub* gestito dall’*Association of Issuing Bodies* (AIB);
 - vi. che gli operatori nella PB-GO alla data di avvio operativo della Bachecca GO sono ammessi automaticamente anche alla Bachecca GO;
- rappresentato “*l’opportunità di svolgere, prima del relativo go live operativo, alcune sessioni di prove in bianco con i soggetti interessati, onde consentire agli stessi di testare le funzionalità della Bachecca GO*”. A tal fine, il GME ha richiesto all’Autorità “*di valutare la possibilità di inserire nell’atto di approvazione delle modifiche del Regolamento P-GO una previsione volta a specificare che “la decorrenza dell’efficacia delle modifiche al Regolamento P-GO è differita ad una data successiva individuata dal GME e resa nota con congruo anticipo agli operatori con successivo avviso pubblico sul sito internet del GME”*”;
- con riferimento alla proposta dei corrispettivi per l’anno 2024 per l’accesso e l’utilizzo della Bachecca GO, il GME ha:
 - evidenziato che la Bachecca GO costituirà parte integrante della P-GO e che, al fine di garantire parità di trattamento agli operatori interessati allo scambio di GO, è opportuno prevedere corrispettivi analoghi a quelli attualmente previsti

- per la P-GO e già oggetto di approvazione da parte dell’Autorità, da ultimo e con riferimento all’anno 2024, con la deliberazione 529/2023/R/com;
- previsto, pertanto, la seguente declinazione:
 - i. corrispettivo di accesso, pari a 0,00 € per l’anno 2024;
 - ii. corrispettivo fisso annuo, pari a 0,00 € per l’anno 2024;
 - iii. corrispettivo per ogni GO oggetto dell’annuncio per il quale vi sia stata manifestazione di interesse nella Bachecca GO, pari a 0,003 € per l’anno 2024;
 - descritto le modalità di applicazione del corrispettivo variabile per ogni GO oggetto dell’annuncio per il quale vi sia stata manifestazione di interesse nella Bachecca GO, indipendentemente dal loro effettivo trasferimento, nonché le condizioni al ricorrere delle quali, nelle ipotesi di cui al precedente punto iv., agli operatori viene richiesto unicamente il pagamento del corrispettivo variabile per ogni GO oggetto dell’annuncio per il quale vi sia stata manifestazione di interesse nella Bachecca GO e non anche il pagamento del corrispettivo per ogni GO registrata nella PB-GO, evitando in tal modo una duplicazione di costi.

RITENUTO CHE:

- siano condivisibili le proposte, trasmesse dal GME con la lettera del 28 marzo 2024 di modifica del Regolamento GO, aventi ad oggetto la modifica del Regolamento GO al fine di dare attuazione alle disposizioni normative previste dall’articolo 5, comma 3, del decreto ministeriale 14 luglio 2023 in materia di Bachecca GO;
- siano condivisibili le proposte, trasmesse dal GME con la lettera del 28 marzo 2024 per i corrispettivi Bachecca GO per l’anno 2024, aventi ad oggetto i corrispettivi per l’anno 2024 per l’accesso e l’utilizzo della Bachecca GO, anche perché analoghi a quelli attualmente previsti per la P-GO e già oggetto di approvazione da parte dell’Autorità con la deliberazione 529/2023/R/com;
- sia, infine, condivisibile la proposta, trasmessa dal GME con la lettera del 28 marzo 2024 di modifica del Regolamento GO, di differire la decorrenza dell’efficacia delle modifiche al Regolamento P-GO approvate con la presente determinazione a una data successiva individuata dal GME e resa nota con congruo anticipo ai soggetti interessati mediante avviso pubblico nel sito internet del medesimo GME, previa informativa alla Direzione Mercati Energia dell’Autorità

DETERMINA

1. Le modifiche al “Regolamento di funzionamento del mercato organizzato e della piattaforma di registrazione degli scambi bilaterali delle garanzie di origine”, come trasmesse dal GME con la lettera del 28 marzo 2024 di modifica del Regolamento GO, funzionali a dare attuazione alle disposizioni normative previste dall’articolo 5,

comma 3, del decreto ministeriale 14 luglio 2023 in materia di Bacheca GO, sono approvate.

2. La proposta dei corrispettivi per l'anno 2024 per l'accesso e l'utilizzo della Bacheca GO, trasmessa dal GME con lettera del 28 marzo 2024 per i corrispettivi Bacheca GO per l'anno 2024, è approvata.
3. La decorrenza dell'efficacia del "Regolamento di funzionamento del mercato organizzato e della piattaforma di registrazione degli scambi bilaterali delle garanzie di origine" di cui al punto 1. è individuata dal GME e resa nota ai soggetti interessati con congruo anticipo mediante avviso pubblico nel sito internet del medesimo GME, previa informativa alla Direzione Mercati Energia dell'Autorità.
4. La presente determinazione è trasmessa al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e al Gestore dei Mercati Energetici S.p.A.
5. La presente determinazione è pubblicata nel sito internet dell'Autorità www.arera.it.

11 aprile 2024

Il Direttore